

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2957 del 23/08/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA MANITOU ITALIA SRL (Imp. v. COLOMBO N. 2) CASTELFRANCO EMILIA (MO). Rif. Prot. SUAP n. 1116/2015 del Comune di Castelfranco Emilia. Rif. Prat. SINADOC n. 4659/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3041 del 23/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA MANITOU ITALIA SRL (Imp. v. COLOMBO N. 2) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Rif. Prot. SUAP n. 1116/2015 del Comune di Castelfranco Emilia.

Rif. Prat. SINADOC n. 4659/2016.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 19/12/2015 la Ditta MANITOU ITALIA SRL, avente sede legale in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. Colombo n. 2, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Castelfranco Emilia, v. Colombo n. 2, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE (SAC di Modena) e assunta agli atti in data 13/1/2016 con prot. n. 365;

In data 23/2/2016, con nota prot. n. 11724, il SUAP del Comune di Castelfranco Emilia ha avanzato richiesta di elementi integrativi; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 31/3/2016 è pervenuta ad ARPAE (SAC di Modena) la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 5462;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di costruzione macchine per edilizia, agricoltura e industria;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 366 del 19/9/2014;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata, il richiedente dichiara che non sono intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici e alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con determinazione AUA n. 366 del 19/9/2014 si provvede d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Acqua e Aria senza apportare variazioni;

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 6870 del 20/4/2016;
- parere favorevole relativo al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Castelfranco Emilia con prot. n. 26868 del 4/5/2016.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di modificare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta MANITOU ITALIA SRL per l'impianto ubicato in comune di Castelfranco Emilia, v. Colombo n. 2, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 366 del 19/9/2014;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 23/8/2016 con scadenza al 23/8/2031;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Castelfranco Emilia;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Castelfranco Emilia
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Provincia di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Castelfranco Emilia

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Castelfranco Emilia, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta MANITOU ITALIA SRL (Imp. v. COLOMBO N. 2) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta MANITOU ITALIA SRL svolgente attività di l'attività di costruzione macchine per edilizia, agricoltura e industria, è autorizzata per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura derivanti dagli impianti ubicati in comune di Castelfranco Emilia, v. Colombo n. 2, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 366 del 19/9/2014, per la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento sono convogliate nella pubblica fognatura acque nere;
- le acque meteoriche ricadenti sul lotto di pertinenza confluiscono nella pubblica fognatura acque bianche;
- le acque reflue industriali derivanti dal lavaggio automezzi e dal trattamento delle acque di prima pioggia, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Colombo;
- ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di cui sopra sono classificate come: industriali, domestiche, meteoriche di prima pioggia e meteoriche.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la dichiarazione della ditta che, relativamente agli scarichi idrici, non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla condizione già autorizzata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 366 del 19/9/2014, si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore ditta MANITOU ITALIA SRL, con insediamento posto a Castelfranco Emilia, v. Colombo n. 2, a scaricare le acque reflue derivanti dall'attività di costruzione macchine per edilizia, agricoltura e industria, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Lo scarico idrico di acque reflue industriali dovrà rispettare i limiti di accettabilità posti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 relativamente allo scarico in pubblica fognatura;
- 2) Le acque reflue provenienti dai servizi igienici immessi nella fognatura Comunale tramite una condotta fognante indipendente da quella che trasporta reflui provenienti dall'attività produttiva e le altre acque piovane, dovranno rispettare quanto previsto dal vigente regolamento quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato e quello comunale per la Costruzione e la Gestione delle Fognature Private;
- 3) Evitare la diluizione degli scarichi con acque prelevate a questo scopo;
- 4) Qualsiasi modifica significativa che si intenda apportare alla portata e alla qualità degli scarichi immessa in fognatura, ovvero alle infrastrutture di collettamento, trattamento nonché modifica alle opere fognarie dovrà essere preventivamente sottoposta ad approvazione dei Competenti Uffici;
- 5) I pozzetti di controllo e manutenzione a monte dell'immissione nella pubblica fognatura dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organo di controllo;
- 6) Si dà atto che, qualora le prescrizioni del presente atto non vengono rispettate nei modi e nei tempi stabiliti saranno applicate le sanzioni previste dalle normative vigenti;
- 7) Si dà altresì atto che sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi ed integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria competente per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, e alla protezione della salute pubblica;

- 8) Nel caso di approvvigionamento idrico da pozzo privato l'azienda è tenuta a mantenere attivo e perfettamente funzionante l'eventuale strumento (contatore) per la misura della quantità delle acque prelevate dalle fonti di approvvigionamento autonomo;
- 9) Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del depuratore e le procedure di gestione del medesimo impianto dovranno essere annotate in un apposito registro di conduzione dell'impianto di depurazione;
- 10) Tutta la documentazione comprovante le manutenzioni effettuate (bolle, fatture, eventuali attestazioni di interventi di taratura e/o manutenzione eseguiti da terzi, analisi delle acque/fanghi) dovranno essere conservate presso la ditta a disposizione degli organi di controllo.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato ARIA

Ditta MANITOU ITALIA SRL (Imp. v. COLOMBO N. 2) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta MANITOU ITALIA SRL svolgente attività di costruzione macchine per edilizia, agricoltura e industria, è autorizzata alle emissioni in atmosfera per gli impianti ubicati in comune di Castelfranco Emilia (MO), v. Colombo n. 2, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione della Provincia di Modena n. 366 del 19/9/2014, per la seguente configurazione produttiva:

- la realizzazione dei nuovi punti di emissione n. 26 (verniciatura 2 caldaia), 27 (carteggiatura e verniciatura 2 - aspirazione/lavaggio), 28 (collaudo 11) e 29 (saldatura), a tutt'oggi non ancora in esercizio;
- il seguente consumo di materie prime:
 - prodotti vernicianti a base acquosa (con contenuto di solvente < 20% in peso) 3.250 kg/anno
 - prodotti vernicianti a base solvente (con contenuto di sost. secca >55% in peso) 2.800 kg/anno
 - bombolette 650 kg/anno
 - solvente per pulizia superficie 1.680 kg/anno
 - solvente per pulizia aerografi 2.000 kg/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Il Comune di CASTELFRANCO EMILIA con prot. n. 26706 del 8/8/2014, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, in relazione agli aspetti urbanistici;

Arpa Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 10229 del 8/8/2014, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Vista la dichiarazione della ditta che, relativamente alle emissioni in atmosfera, non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla condizione già autorizzata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 366 del 19/9/2014, si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta MANITOU ITALIA SRL con impianti ubicati nel comune di Castelfranco Emilia, V. Colombo n. 2, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 01 LAVAGGIO 1 CALDAIA

portata massima	40 Nm ³ /h
altezza minima del camino	12 m
durata	03 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 02 LAVAGGIO 1 - ASPIRAZIONE

portata massima	40000 Nm ³ /h
altezza minima del camino	12 m
durata	03 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nmc
--	----------

PUNTO DI EMISSIONE N. 03 LAVAGGIO 2 - CALDAIA

portata massima	40 Nm ³ /h
altezza minima del camino	12 m
durata	03 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 04 LAVAGGIO 2 - ASPIRAZIONE

portata massima	40000 Nm ³ /h
altezza minima	12 m
durata	03 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nmc
--	----------

PUNTO DI EMISSIONE N. 05 CARTEGGIATURA CALDAIA

portata massima	28 Nm ³ /h
altezza minima del camino	12 m
durata	08 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 06A CARTEGGIATURA (con levigatori orbitali dotati di filtri autonomi) E VERNICIATURA

portata massima	18250 Nm ³ /h
altezza minima del camino	12 m
durata	03 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali (verniciatura)	3 mg/Nmc
Polveri totali (carteggiatura)	10 mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nmc

Impianto di depurazione: SEPARATORE INERZIALE + FILTRI A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 06B CARTEGGIATURA

(con levigatori orbitali dotati di filtri autonomi) E VERNICIATURA

portata massima	18250 Nm ³ /h
altezza minima del camino	12 m
durata	03 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali (verniciatura)	3 mg/Nmc
Polveri totali (carteggiatura)	10 mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nmc

Impianto di depurazione: SEPARATORE INERZIALE + FILTRI A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 07 VERNICIATURA 1 CALDAIA

PUNTO DI EMISSIONE N. 08 VERNICIATURA 1 ASPIRAZIONE

portata massima	35000 Nm ³ /h
altezza minima del camino	12 m
durata	03 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3 mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nmc

Impianto di depurazione: SEPARATORE INERZIALE + FILTRI A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 09 VERNICIATURA 2 CALDAIA

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 VERNICIATURA 2 ASPIRAZIONE

portata massima	35000 Nm ³ /h
altezza minima del camino	12 m
durata	03 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3 mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nmc

Impianto di depurazione: SEPARATORE INERZIALE + FILTRI A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 11 VERNICIATURA3 CALDAIA

PUNTO DI EMISSIONE N. 12 VERNICIATURA 3 ASPIRAZIONE

portata massima	35000 Nm ³ /h
altezza minima del camino	12 m
durata	03 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	3 mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50 mg/Nmc

Impianto di depurazione: SEPARATORE INERZIALE + FILTRI A TASCHE

PUNTO DI EMISSIONE N. 14-15 COLLAUDO

portata massima	2500 Nm ³ /h CAD.
altezza minima del camino	12 m

durata	saltuaria
PUNTO DI EMISSIONE N. 16-22 COLLAUDO	
portata massima	3700 Nm ³ /h CAD.
altezza minima	12 m
durata	saltuaria

PUNTO DI EMISSIONE N. 23 LAVAGGIO MANUALE AEROGRAFI (*)	
portata massima	1200 Nm ³ /h
altezza minima del camino	12 m
durata	01 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

S.O.V. (esprese come C-organico totale) 50 mg/Nmc

Impianto di depurazione: IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONE ATTIVO

(*)

a) Lavatrice per aerografi con vernice ad acqua con uso di detergente con contenuto di solvente organico non superiore al 4%.

b) Lavatrice per aerografi con vernici a solvente con uso di diluente a ridotta tensione di vapore.

PUNTO DI EMISSIONE N. 26 VERNICIATURA 2 CALDAIA	
portata massima	40 Nm ³ /h
altezza minima del camino	16 m
durata	03 h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 27 CARTEGGIATURA E VERNICIATURA 2 aspirazione/lavaggio	
portata massima	7000 Nm ³ /h
altezza minima	16 m
durata	03 h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali (verniciatura) 3 mg/Nmc

Polveri totali (carteggiatura) 10 mg/Nmc

Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) (lavaggio) 5 mg/Nmc

S.O.V. (esprese come C-organico totale) 50 mg/Nmc

Impianto di depurazione: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 28 COLLAUDO 11	
portata massima	7000 Nm ³ /h
altezza minima del camino	16 m
durata	saltuaria

PUNTO DI EMISSIONE N. 29 SALDATURA	
portata massima	1500 Nm ³ /h
altezza minima del camino	16 m
durata	saltuaria

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 5 mg/Nmc

Polveri totali 10 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO) 10 mg/Nmc

Prescrizioni

Dovranno essere impiegati prodotti vernicianti e solventi aventi le seguenti caratteristiche e in quantità non superiore a quanto indicato nello schema che segue:

Consumo max annuale di COV < 5.000

Prodotti a base acquosa con contenuto di solvente organico $\leq$ al 20% in peso della fase liquida

CONSUMO MAX GIORNALIERO	50	kg/giorno
CONSUMO MAX ANNUALE	3.250	kg/anno

Prodotto verniciante a base solvente con contenuto medio di sostanza secca $\geq$ 60 % in peso

CONSUMO MAX GIORNALIERO	13	kg/giorno
CONSUMO MAX ANNUALE	2.800	kg/anno

Prodotto verniciante a base solvente con contenuto medio di sostanza secca $\geq$ 55 % in peso

CONSUMO MAX GIORNALIERO	2	kg/giorno
-------------------------	---	-----------

Bombolette

CONSUMO MAX ANNUALE	650	kg/anno
---------------------	-----	---------

Solvente per pulizia superfici

CONSUMO MAX ANNUALE	1.680	kg/anno
---------------------	-------	---------

Solvente per pulizia aerografi (Cabina E23)

CONSUMO MAX ANNUALE	2.000	kg/anno
---------------------	-------	---------

Considerate le caratteristiche dimensionali dell'impianto depurazione da porre a presidio dell'emissione n. 23 (ridotto peso carica di Carbone attivo, frequente necessità di rigenerazione), il gestore dovrà provvedere a:

- utilizzare un solvente organico a ridotta tensione di vapore;
- condurre le operazioni di lavaggio aerografi in modo da ridurre il più possibile la vaporizzazione di solventi organici,
- dotare la macchina lavatrice di dispositivi atti alla condensazione e recupero dei solventi utilizzati, in modo da minimizzare il carico di COV da avviare alla depurazione.

Entro il 31 marzo di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare una relazione, relativa all'esercizio dell'anno precedente, dalla quale si evincano oltre i consumi delle varie materie prime, la percentuale media di sostanza secca del prodotto verniciante a base solvente.

Ogni variazione del rapporto Primer/Smalto a favore dello smalto e ogni incremento delle percentuali di cosolvente organico dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Provincia.

I consumi di prodotti vernicianti (distinti in primer, smalto e vernici a base solvente) e relative % di cosolvente organico risulteranno dalle annotazioni effettuate su apposito registro con pagine numerate e vidimate dall'Arpa.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente:

- la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione n. 27 e 29 (portata e polveri) su tre campionamenti eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE (S.A.C. di Modena), al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento e ad ARPAE–Distretto territorialmente competente- le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Adsorbitore a carboni attivi:

- La sostituzione del carbone attivo (che dovrà essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare

il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione	UNI EN 15058

(monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 14789 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante , solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 2, 4, 6A (*), 6B (*), 8, 10, 12, 23, 27 e 29 (portata e polveri).

(*) Il rispetto della concentrazione del limite del materiale particolato deve essere verificata sia durante la fase di carteggiatura che di verniciatura.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta MANITOU ITALIA SRL (Imp. v. COLOMBO N. 2) CASTELFRANCO EMILIA (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta MANITOU ITALIA SRL, nell'impianto in comune di Castelfranco Emilia, v. Colombo n. 2, svolge attività di progettazione e costruzione di macchine per l’edilizia, agricoltura ed industria.

Così come è descritto nella valutazione d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività' produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dai veicoli sottoposti alle prove funzionali nell'area spedizioni-test (situata nella zona nord-est dello stabilimento Manitou): e' prevista l'estensione delle attività' di prova anche al periodo di riferimento orario notturno; l'attività' non sarà condotta continuamente ma in base alla necessità di testare nuovi modelli di macchina pertanto e' prevedibile che fra una prova e l'altra ci siano periodi di inattività';
- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (2:00-06:00);
- la ditta MANITOU ITALIA SRL è situata in area classe V “Aree prevalentemente industriali”, mentre l'area spedizioni-test, interessata dalle prove dei mezzi, è inserita all'interno della classe III “Aree di tipo misto”, con valori limite di immissione diurno pari a 60 dBA di giorno e 70 dBA di notte;

- i ricettori sensibili piu' prossimi all'area spedizioni-test sono individuati in 5 abitazioni poste fra 225 e 325 metri in direzione nord, est e sud e n. 1 edificio industriale posto a 140metri in direzione ovest;
- i livelli sonori (previsionali) misurati assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali per i ricettori considerati purché sia adottato il progetto di riduzione della rumorosità alla fonte consistente nell'impiego di schermi acustici fonoassorbenti e fonoisolanti attorno al mezzo di prova;

C - ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta MANITOU ITALIA SRL in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro-Modena, prot. n. 6870 del 20/4/2016;

visto il parere, favorevole con prescrizioni, del Comune di Castelfranco Emilia al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico, prot. n. 26868 del 4/5/2015;

D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Castelfranco Emilia, via Colombo n. 2 – foglio 89 mappale 303, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta MANITOU ITALIA SRL, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

- 1) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
- 2) In corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 3) Le sorgenti di rumore da utilizzare, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, barriere acustiche, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE
ARPAE-SAC MODENA
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.